FAC – SIMILE ATTESTAZIONE CAPACITA’ FINANZIARIA

# **CARTA INTESTATA**

(dell'azienda o di istituto di credito ovvero di società finanziaria con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50)

**ATTESTAZIONE**

**Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Metropolitano per l’autorizzazione e la vigilanza delle scuole nautiche**

# A richiesta dell'interessato, si attesta che questo istituto (o società) ha concesso al sig./ra (oppure) società C.F./P.IVA­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella forma tecnica di . un affidamento di € ¹ ( Luogo e data

# Denominazione dell’Azienda/Istituto di Credito/Società

--------------------------------------------------------------------------

Filiale di

Generalità e Firma per esteso e leggibile del Responsabile

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

¹ Affidamento minimo € 25.822,84

# N.B.: si invita a voler verificare il rispetto delle previsioni contenute nell’avviso all’utenza del 6.12.2012, allegato alla presente.tto: dimostrazione del requisito della capacità finanziaria in materia di Autoscuole, Studi di Consulenza Automobilistica e Officine di Revisione

# **AVVISO ALL’UTENZA**

Si riporta di seguito stralcio di quanto chiarito dalla Banca d’Italia al riguardo delle attestazioni in materia di dimostrazione del requisito della capacità finanziaria rilasciate da Società Finanziarie iscritte solo nell’elenco generale ex art. 106 TUB.

*(...)* Con riferimento a quanto rappresentato, si ha presente che l’attività di concessione del credito in qualunque forma è riservata, oltre che alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del TUB. I medesimi intermediari finanziari, al ricorrere delle condizioni determinate in via generale con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, si iscrivono anche nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB.

Con Decreto 17 febbraio 2009, n. 29 il MEF ha:

* ***confermato che il rilascio di garanzie nei confronti del pubblico rientra tra le forme di concessione del credito riservate agli intermediari finanziari (cfr. art. 3, comma 1, lett. f del citato D.M.);***
* ***introdotto, ai sensi dell’art. 106, comma 4, lett. b) del TUB, specifici requisiti per gli intermediari finanziari che esercitano l’attività di rilascio di garanzie (cfr. art. 11 del D.M.);***
* ***subordinato l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di rilascio di garanzie in via esclusiva, prevalente o comunque rilevante all’iscrizione dell’intermediario finanziario nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB ed al rispetto di ulteriori requisiti (cfr. art. 16 del D.M.).***

Ciò premesso, si conferma che al momento nessuna società finanziaria iscritta nel solo elenco generale ex art. 106 TUB rispetta le condizioni previste dall’art. 11 del D.M. 29/2009 per l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di rilascio di garanzie.

Per quanto attiene poi al quesito formulato da codesta Amministrazione, si ha presente che le attestazioni di capacità finanziaria di cui all’art. 239 del DPR 16.12.1992 n. 495 sono rilasciate compilando un modulo – accluso alla citata nota di codesta Città Metropolitana – in base al quale la società finanziaria dichiara di aver concesso all’impresa interessata affidamenti “sotto le varie forme tecniche”.